



**OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI SUI  
DISEGNI DI LEGGE AS 276, 396 e 1054 RECANTI DISPOSIZIONI PER  
IL RICONOSCIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE**

***Roma, 13 giugno 2024***

## OSSERVAZIONI

L'Unione delle Province d'Italia (UPI) in relazione ai disegni di legge AS 276, 396 e 1054 che recano disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane ribadisce che la valorizzazione dei territori montani, attraverso la crescita economica e sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute, costituiscono obiettivi condivisi che tutte le istituzioni della Repubblica devono concorrere a realizzare.

L'UPI è intervenuta in Conferenza unificata sul ddl presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, apprezzando la volontà del Governo di comporre un quadro normativo organico per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione. In questa sede si ribadiscono, pertanto, e si precisano alcune osservazioni e proposte che sono state avanzate sul ddl AS 1054.

Il nuovo quadro normativo sulla montagna, a nostro avviso, deve tener conto del fatto che la legislazione in materia di enti locali ha previsto disposizioni particolari per promuovere lo sviluppo del territorio delle 3 Province interamente montane che confinano con altri Paesi europei (le Province di Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola). Anche le leggi delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto tengono conto di questa novità e della valorizzazione degli enti e dei territori di loro riferimento.

Più in generale, le Province sono oggi concepite come istituzioni che esercitano funzioni di area vasta in stretto rapporto ai Comuni, singoli e associati, del loro territorio e svolgono, in questa prospettiva, funzioni di programmazione territoriale e di coordinamento dello sviluppo locale, sulla base di previsioni di legge o di statuto, che tengono conto in particolare esigenze delle aree interne e delle zone montane. Esse devono pertanto essere pienamente coinvolte nella realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge sulle zone montane.

Nel condividere l'obiettivo proposto nel disegno di legge di una complessiva riclassificazione dei Comuni montani, si propone pertanto di considerare non solo parametri di natura altimetrica, ma anche ulteriori parametri che permettano di tener conto delle situazioni reali e concrete, specialmente in relazione alle criticità che la montagna sta vivendo (spopolamento, rarefazione di servizi, abbandono di attività agricole...) soprattutto in rapporto al contributo ecosistemico che le zone montane apportano allo sviluppo complessivo delle altre aree (comprese quelle urbane) e del Paese.

Gli obiettivi ambiziosi del ddl richiedono una dotazione finanziaria maggiore rispetto a quella attualmente prevista dal FOSMIT ed è pertanto auspicabile che, nel corso dell'iter parlamentare, si prevedano maggiori dotazioni finanziarie per la concreta realizzazione degli obiettivi di riconoscimento e promozione delle zone montane.

Le proposte emendative seguenti hanno la finalità di rafforzare l'impianto complessivo del provvedimento tenendo conto di queste osservazioni.

## EMENDAMENTI

### **Art. 2**

#### ***(Classificazione dei comuni montani)***

**Al comma 1, dopo le parole “altimetrico e della pendenza,” aggiungere le parole “e di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri.”**

#### **MOTIVAZIONE**

*Si chiede di prevedere che nella nuova classificazione dei comuni montani si tenga conto della specificità che la legge 56/14 e le leggi regionali di attuazione hanno riconosciuto alle “province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri”. Questo per non creare differenziazioni e spaccature all’interno di territori omogenei. Spaccature e differenziazioni che rischierebbero di rendere inoperose o addirittura controproducenti molte delle iniziative contenute nel ddl per il giusto riconoscimento delle aree montane e del loro valore.*

### **Art. 3**

#### ***(Strategia per la montagna italiana)***

**Al comma 1, dopo le parole “13 novembre 2023, n. 162, nonché” aggiungere le parole “delle disposizioni nella legge 7 aprile 2014, n. 56, sulle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri previste e”.**

#### **MOTIVAZIONE**

*Si chiede di prevedere che la SMI debba tener conto della specificità delle “province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri” come individuate dalla legge della legge 56/2014.*

**Art. 4**  
***(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)***

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

**“1-bis. Relativamente alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) le regioni consultano gli enti locali per il tramite delle ANCI e UPI regionali. In tale ambito possono finanziare interventi integrati per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna presentati dalle province in stretto raccordo con i comuni, singoli e associati, dei loro territori”.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento richiama previsioni già contenute nel decreto di ripartizione del fondo per lo sviluppo delle montagne del 2023 che mirano a favorire la concertazione tra le Regioni e gli enti locali e sono finalizzate a favorire l'integrazione degli interventi per lo sviluppo della montagna e la collaborazione tra gli enti locali dei territori interessati.*